REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Attuazione articolo 116, terzo comma, della Costituzione

"*Autonomia differenziata della Regione*"

Documento di sintesi

Aprile 2010

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114.

(omissis)

Art. 115.

(abrogato)

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) **politica estera e rapporti internazionali dello Stato**; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione ***(compresa l'organizzazione della giustizia di pace)*** e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) **norme generali sull'istruzione;**

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: **rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;** commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; **istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche** e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; **ricerca scientifica e**

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; **protezione civile**; **governo del territorio**; porti e aeroporti civili; **grandi reti di trasporto** e di navigazione; **ordinamento della comunicazione**; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; **previdenza complementare e integrativa**; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali** e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; **casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale**. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

IL PERCORSO
PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

L'articolo 116 della Costituzione, al terzo comma, prevede che "*ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia*" possano essere attribuite anche alle Regioni a statuto ordinario.
Alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta pertanto la possibilità di attivare l'*iter* volto all'acquisizione di nuove competenze, legislative ed amministrative, rispetto a quelle costituzionalmente spettanti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare è previsto che "*su iniziativa della Regione interessata*" e "*sentiti gli Enti Locali*" sia conclusa fra lo Stato e la Regione un'intesa da recepire con legge dello Stato da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere.

I nuovi poteri alle Regioni possono riguardare tutte le materie di legislazione concorrente (terzo comma, articolo 117), nonché alcune materie di legislazione esclusiva dello Stato (secondo comma, articolo 117) richiamate espressamente, quali: l'organizzazione della giustizia di pace (lettera l), le norme generali sull'istruzione (lettera n), e la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (lettera s).
Il procedimento legislativo di cui all'articolo 116 è caratterizzato:

a) dall'**avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata**
b) dall'**obbligo di consultazione degli Enti locali**
c) dalla **necessità di un'Intesa tra lo Stato e la Regione interessata**
d) dall'**approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere**, sulla base dell'intesa raggiunta, che preveda l'attribuzione di ulteriori competenze alla Regione
e) dal **rispetto dei principi di cui all'articolo 119** relativo al federalismo fiscale.

*****

a) avvio del procedimento

Con riferimento ai soggetti legittimati ad avviare, condurre e concludere il procedimento per lo Stato e la Regione - in assenza di una disciplina legislativa del procedimento di cui all'articolo116, terzo comma - per quanto riguarda lo Stato, l'organo preposto ad agire è il Governo (come già avviene per tutte le intese); per quanto riguarda la Regione, mentre nella seconda fase relativa alla conduzione delle trattative e alla conclusione dell'intesa, la rappresentanza non può che essere del Presidente della Regione, nella prima fase di avvio il coinvolgimento dovrà riguardare sia la Giunta Regionale che il Consiglio.

In particolare, il Consiglio regionale dovrà intervenire con l'approvazione della proposta della Giunta con cui si dà mandato al Presidente della Regione di avviare le trattative con il Governo per giungere all'intesa, nonché, nella fase conclusiva delle trattative medesime, con l'approvazione dello schema concordato di intesa.

b) Intesa Stato-Regione

In relazione a ciascuna materia sulla quale si vuole avviare la procedura devono essere individuate le principali competenze che la Regione ritiene di volere acquisire.

Una volta che la piattaforma di proposte da presentare al Governo abbia superato il vaglio della Giunta e del Consiglio, inizierà una fase di trattative tra Stato e Regione in cui dovrebbero essere consentite, rispetto alla proposta originaria, le modifiche o integrazioni necessarie per il raggiungimento dell'intesa.

c) Obbligo di consultazione degli Enti locali

Debbono essere sentiti gli Enti locali territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane) ma, in alcune materie, la consultazione potrebbe essere ulteriormente allargata ai diversi attori, sociali ed economici, presenti sul territorio regionale.

La sede del confronto con gli Enti locali territoriali va anzitutto individuata nel Consiglio delle Autonomie Locali di cui all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione; ma nelle Regioni in cui detto Consiglio non è stato ancora istituito potrà farsi riferimento alle sedi di confronto e di concertazione già esistenti in base

all'ordinamento regionale, quale la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali (istituita in Veneto dalla legge regionale n. 20 del 1997).

d) Approvazione legge statale rinforzata

Una volta che Governo e Regione abbiano concordato lo schema di intesa, quest'ultima, nella sua versione definitiva, dovrà essere formalmente adottata dalla Giunta e successivamente approvata dal Consiglio che ne autorizzerà la sottoscrizione da parte del Presidente della Regione.

Spetterà, quindi, al Governo (Consiglio dei Ministri) predisporre il relativo disegno di legge (rinforzata), che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere e non potrà modificare il contenuto dell'intesa raggiunta. Detta legge, con riguardo alla sola Regione interessata, opererà sostanzialmente una variazione all'ordinario riparto di competenze costituzionalmente definito tra Stato e Regioni a Statuto ordinario: materie di potestà legislativa concorrente potranno divenire oggetto di potestà residuale regionale (con conseguente possibilità per la Regione di derogare a tutti o a parte dei principi fondamentali dettati dallo Stato), alcuni settori di competenza legislativa esclusiva dello Stato potranno essere attribuiti alla competenza legislativa (concorrente o residuale) della Regione.

e) Il rapporto tra attuazione dell'art. 116, terzo comma, sul regionalismo differenziato, e attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sul federalismo fiscale

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che l'acquisizione da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia debba avvenire "*nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119*".

Nel Documento sul "*Titolo V e federalismo fiscale*" elaborato dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministro dell'Economia e coordinato dal Prof. Giarda, si afferma che l'assegnazione di nuove risorse a livello decentrato per il finanziamento delle forme differenziate di autonomia non può essere decisa caso per caso (e quindi, Regione per Regione), ma sulla base di principi generali, e che le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive dovranno essere coerenti con il sistema generale di

finanziamento/perequazione riferito alle funzioni “normali” delle Regioni a statuto ordinario.

Nello stesso Documento si afferma che l’attivazione delle forme di autonomia differenziata dovrebbe essere rimandata al momento in cui il disegno del sistema di finanziamento delle Regioni e degli Enti Locali sia pienamente assestato, a seguito dell’attuazione dell’articolo 119.

Le Regioni interessate all’acquisizione di una maggiore autonomia (Veneto, Lombardia e Piemonte) hanno invece sostenuto che i due procedimenti, volti all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma ed all’articolo 119 della Costituzione, possano e debbano proseguire parallelamente.

Da un lato, appare evidente che parallelamente al riconoscimento di forme e condizioni ulteriori di autonomia alla Regione, dovrà essere prevista l’attribuzione di risorse finanziarie aggiuntive a vantaggio della Regione stessa, commisurate alle nuove competenze (fermo restando che detta commisurazione non potrà tradursi in trasferimenti statali con vincolo di destinazione, ma dovrà essere utilizzata quale parametro per l’individuazione degli stanziamenti di spesa da ridurre o cancellare nel bilancio dello Stato e per l’assegnazione alla Regione di nuovi tributi o di compartecipazioni o aliquote al gettito di tributi erariali).

Dall’altro, il percorso di confronto con il Governo per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, nonché per la quantificazione delle risorse da attribuire al Veneto per l’esercizio delle competenze rafforzate, potrà costituire una valida occasione per verificare le potenzialità di ampliamento dell’azione regionale anche in ambiti che, pur risultando già trasferiti in capo alla Regione in base al Titolo V della Costituzione, sono di fatto ancora trattenuti in capo allo Stato.

Potrà così essere avviata, anche in tali ambiti, la sperimentazione di politiche innovative che, sulla base di intese con il Governo, prevedano un più ampio spazio di intervento della Regione ed il riconoscimento al Veneto di una maggiore autonomia finanziaria.

Con legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”) si è dato inizio al percorso per l’attuazione dell’art. 119 Cost., che vede il Governo delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti

legislativi, così da assicurare -attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione- l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La legge 42/2009 contiene altre indicazioni temporali per la realizzazione della riforma federalista in materia fiscale: oltre ai ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge per varare i decreti legislativi attuativi, il Governo potrà predisporre interventi integrativi e correttivi entro i successivi due anni, mentre un altro periodo transitorio di cinque anni è previsto per il passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno standard, con la possibilità che si prolunghi di altri cinque anni in casi straordinari di significativa e giustificata insostenibilità, per qualche Regione, dei nuovi meccanismi di fiscalità.

E' attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri lo schema del primo dei previsti decreti legislativi di attuazione della legge 42/2009, riguardante il c.d. federalismo demaniale, ovvero l'attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19, della legge 42/2009.

Quanto al rapporto tra federalismo fiscale e federalismo c.d. a geometria variabile o "asimmetrico" di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, l'articolo 14 della legge 42/2009 prevede espressamente che con la legge con cui si attribuiscono -ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione- forme e condizioni particolari di autonomia a una o più Regioni, si provvede anche all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai princìpi della legge 42/2009.

LE PRINCIPALI TAPPE
NELLA REGIONE DEL VENETO

24 ottobre 2006

La Giunta Regionale, con DGR n. 3255/2006, ha avviato formalmente *l'iter* per il riconoscimento di un'autonomia differenziata, individuando alcune materie prioritarie per la Regione e rinviando ad un successivo provvedimento la scelta di specifici settori. Il provvedimento è stato inviato al Consiglio regionale e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

28 novembre 2006

Il Presidente della Regione ha presentato il Provvedimento alla Prima Commissione Consiliare e alla Commissione Speciale per la devoluzione.

17 luglio 2007

La Giunta Regionale ha approvato un Documento tecnico di proposte, con la DGR n. 88/CR del 2007, individuando 12 materie nelle quali avviare il confronto con il Governo per l'acquisizione di maggiori competenze:

- Istruzione
- Tutela della salute
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
- Potere estero della Regione
- Organizzazione della giustizia di pace
- Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
- Ordinamento della comunicazione
- Previdenza complementare e integrativa
- Protezione civile

- Infrastrutture
- Casse di risparmio, ecc.

20 luglio 2007

Il Documento è stato trasmesso al Consiglio Regionale per l'esame.

23 ottobre 2007

Il Presidente della Regione ha illustrato il Documento tecnico alla Prima Commissione Consiliare che lo ha esaminato, integrandolo con la materia "Governo del territorio" (come previsto dal PDLS n. 8 di iniziativa di alcuni consiglieri). Successivamente la Giunta Regionale, con DGR n. 149/Cr del 27 novembre 2007, ha deliberato di integrare il Documento con la materia dei "Lavori pubblici".

22 novembre 2007

Si sono tenute presso il Consiglio Regionale le consultazioni, su richiesta della Prima Commissione Consiliare, degli enti locali e delle categorie economiche e sociali della società veneta, che si sono espressi in senso favorevole sul Documento tecnico.

18 dicembre 2007

Il Consiglio Regionale con la Deliberazione consiliare n. 98/2007 ha approvato a maggioranza il Documento tecnico di proposte, dando mandato al Presidente della Regione a negoziare con lo Stato forme e condizioni di particolare autonomia per il Veneto in 14 materie, partendo da quelle ritenute prioritarie

18 gennaio 2008

Il Presidente della Regione ha formalmente trasmesso, al Presidente del Consiglio dei Ministri (on. Prof. Romano Prodi) e al Ministro per gli Affari Regionali (On. Prof. Linda Lanzillotta), la deliberazione di Consiglio n. 98/2007 chiedendo l'avvio del negoziato con il Governo.

13 maggio 2008

A seguito dell'insediamento del nuovo Governo è stato informato il Presidente del Consiglio dei Ministri (On. Dott. Silvio Berlusconi) della richiesta già avanzata in data 18 gennaio 2007 volta ad ottenere un'autonomia differenziata, rinnovando la disponibilità all'avvio del negoziato per la definizione dell'Intesa.

18 giugno 2008

Il Documento di proposte è stato trasmesso al Ministro delle Riforme per il Federalismo (On. Umberto Bossi) e al Ministro per i Rapporti con le Regioni (On. Raffaele Fitto), auspicando l'immediato avvio dei negoziati attraverso la programmazione congiunta di un calendario di incontri istituzionali.

17 giugno 2009

Successivamente all'emanazione della legge n. 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale, il Presidente della Regione ha rinnovato -al Ministro per i Rapporti con le Regioni (On. Raffaele Fitto), il Ministro per le Riforme per il Federalismo (On. Umberto Bossi) ed il Ministro per la Semplificazione Normativa (On. Roberto Calderoli)- la richiesta di avviare il negoziato per giungere alla conclusione di un'Intesa sulle ulteriori competenze da attribuire alla Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

SCHEDA PERCORSO PER L' ATTUAZIONE DELL'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

GIUNTA REGIONALE
PROPOSTA

→

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

CONSULTAZIONI *CATEGORIE ECONOMICHE – ENTI LOCALI*

→

CONSIGLIO REGIONALE
APPROVAZIONE IN AULA DELLA PROPOSTA E CONFERIMENTO MANDATO AL PRESIDENTE REGIONE

↓

PRESIDENTE DELLA REGIONE - GOVERNO
TRATTATIVE E RAGGIUNGIMENTO INTESA

←

CONSULTAZIONI ENTI LOCALI

INFORMATIVA AL CONSIGLIO REGIONALE SUGLI SVILUPPI DELLA FASE NEGOZIALE

←

GIUNTA REGIONALE
APPROVAZIONE SCHEMA INTESA

CONSIGLIO REGIONALE
APPROVAZIONE SCHEMA INTESA

←

SOTTOSCRIZIONE INTESA
(Presidente Regione e Presidente del Consiglio dei Ministri)

↓

CONSIGLIO DEI MINISTRI
ENTRO 30 GG. ADOTTA IL DISEGNO DI LEGGE SULL'INTESA

→

PARLAMENTO
APPROVAZIONE LEGGE ORDINARIA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLE CAMERE

→

LEGGE STATALE
RICONOSCIMENTO AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLA REGIONE

1. ISTRUZIONE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Norme generali sull'istruzione			
Sistema educativo regionale di istruzione e formazione	**- disciplina della vigilanza sull'osservanza del diritto-dovere di istruzione e formazione** - disciplina dei tempi di attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione e delle età di accesso al sistema educativo - potenziamento dell'autonomia nella disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale (istituti tecnico-professionali e poli formativi) - disciplina autonoma di una parte più ampia dei piani di studio (destinata a cultura, tradizioni e identità regionale)	X	
Valutazione degli apprendimenti e qualità del sistema regionale di istruzione e formazione	- determinazione delle norme generali sulla valutazione del Sistema educativo regionale e degli apprendimenti degli studenti, e costituzione di un Ente regionale di valutazione	X	X
Alternanza scuola - lavoro	- disciplina dei percorsi in alternanza scuola-lavoro, con periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, ed organizzazione di detti percorsi	X	X
Formazione iniziale dei docenti ai fini dell'accesso all'insegnamento	**- disciplina della formazione iniziale dei docenti dei centri di eccellenza per detta formazione** **- disciplina delle modalità di definizione del fabbisogno regionale di personale ai fini della programmazione delle assunzioni; istituzione e gestione dell'Albo Regionale dei docenti con laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello e abilitazione all'insegnamento**	X	X
Istruzione scolastica			
Funzioni di programmazione	- disciplina in via esclusiva della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, ed esercizio delle relative funzioni - disciplina in via esclusiva della programmazione della rete scolastica sul territorio regionale, inclusa la distribuzione del personale tra le Istituzioni scolastiche	X	X

Scuole paritarie	- disciplina in via esclusiva dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi per il funzionamento delle scuole paritarie, ed esercizio delle relative funzioni	X	X
Organi collegiali territoriali della scuola	- disciplina in via esclusiva su costituzione, controllo e vigilanza degli organi collegiali scolastici a livello territoriale	X	X
Educazione degli Adulti	- potenziamento dell'autonomia regionale nella disciplina e organizzazione dell'educazione degli adulti	X	X
Personale del sistema educativo regionale di istruzione e formazione	- disciplina relativa: • all'organizzazione e al rapporto di lavoro del personale scolastico (dirigente, docente, amministrativo, tecnico, ecc.), nel rispetto della contrattazione nazionale • alle modalità di definizione della dotazione complessiva del personale, nonché a criteri e parametri per l'assegnazione del personale • alle procedure di accesso del personale docente e amministrativo a tempo indeterminato e determinato - esercizio delle funzioni amministrative connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale docente ed amministrativo delle Istituzioni scolastiche della Regione	X	X
Gestione delle risorse finanziarie	- gestione delle risorse finanziarie per il sostegno del Sistema regionale di istruzione e formazione e potere di determinarne autonomamente la ripartizione, previa disciplina di criteri e modalità di concessione (trasferimento risorse finora destinate dallo Stato al Veneto)	X	X
Istruzione universitaria			
Programmazione del sistema universitario regionale	- disciplina delle modalità e fasi della programmazione universitaria sul territorio, con particolare riferimento all'istituzione ed all'attivazione dei corsi di studio, ed esercizio delle relative funzioni	X	X
Valutazione del sistema universitario regionale	- disciplina del sistema di valutazione della qualità delle attività delle Università aventi sede nella Regione, mediante la costituzione di un Ente/Agenzia regionale di valutazione	X	X
Gestione delle risorse finanziarie	- gestione delle risorse finanziarie per il finanziamento delle Università aventi sede nella Regione, e potere di determinarne autonomamente la ripartizione, previa disciplina di criteri e modalità di concessione (trasferimento risorse finora destinate dallo Stato per il finanziamento delle Università venete)	X	X

1. ISTRUZIONE

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. n), Cost. "*norme generali sull'istruzione*"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche*"

In materia di Istruzione allo Stato spetta, oltre al potere di fissare i principi fondamentali – ai sensi dell'117, terzo comma, Cost. – anche una potestà legislativa esclusiva limitatamente alle "norme generali" sull'istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, Cost..

La disciplina degli studi universitari, secondo quanto affermato anche dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur attenendo alla materia "istruzione" è regolata anche dall'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "*Le istituzioni di alta cultura,università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato*.

Già due Regioni a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta) hanno disciplinato in via autonoma il proprio sistema educativo/formativo (rispettivamente a livello provinciale e regionale).

Il Veneto richiede una maggiore autonomia regionale in tema di istruzione, scolastica e universitaria, ritenendo che l'acquisizione di competenze rafforzate in questa materia, potrà consentire alla Regione di realizzare, nell'ambito del proprio territorio, un sistema educativo/formativo che, tenendo conto delle specifiche vocazioni del sistema economico/sociale veneto, preveda percorsi organici orientati all'eccellenza formativa e alla creazione di professionalità richieste dal mondo del lavoro.

In particolare, la Regione chiede di acquisire sia competenza legislativa in ordine alle norme generali sull'istruzione più direttamente incidenti sul sistema regionale (età minima di accesso, tempi di attuazione del diritto/dovere di istruzione, percorsi integrati di istruzione/formazione, piani di studio), sia competenza legislativa esclusiva in ordine alle funzioni già delegate dalla Riforma Bassanini (programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa integrata, contributi alle scuole paritarie). Essenziale per l'acquisizione di effettiva autonomia è inoltre l'acquisizione di competenze legislative ed amministrative relative al personale della scuola, nonché alle risorse attualmente gestite ancora dallo Stato.

La Regione intende inoltre acquisire un ruolo di rilievo con riferimento alla programmazione universitaria, ed in particolare all'istituzione dei corsi di studio e alla valutazione del sistema universitario veneto.

Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali di prestazioni da garantire sul piano nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, oltre alla competenza statale in ordine alla spendibilità a livello nazionale delle competenze ed al riconoscimento dei crediti formativi.

2. SANITA'

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Gestione dell'erogazione delle cure primarie	potenziamento delle competenze legislative e amministrative ai fini della sperimentazione di nuovi modelli gestionali per l'erogazione delle cure primarie	X	X
Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere	- disciplina del procedimento per l'individuazione degli ospedali da costituire in Azienda Ospedaliera - disciplina della composizione dei collegi sindacali delle Aziende ULSS e delle Aziende Ospedaliere	X	X
Gestione delle risorse per gli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale	Potere di disporre, senza obbligo di rendicontazione, delle quote di risorse finanziarie del PSN vincolate agli obiettivi di carattere prioritario, quando gli stessi obiettivi sono previsti nel Piano Sanitario Regionale		X
Fabbisogno di personale sanitario	disciplina del fabbisogno regionale dei medici specialistici e delle professioni sanitarie non mediche per il Servizio Sanitario Regionale e potere di intervento nel processo decisionale e programmatorio dell'istruzione universitaria	X	X
Riconoscimento degli indennizzi ai sensi della L. n. 210/1992 e relativo contenzioso	disciplina delle funzioni relative all'accertamento medico-legale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione degli indennizzi e competenza in materia di ricorsi amministrativi avverso le decisioni di diniego degli indennizzi	X	X
Farmacie	- disciplina dei parametri relativi al numero di sedi farmaceutiche in considerazione delle necessità assistenziali locali - disciplina di ulteriori tipologie di servizi erogabili dalle farmacie, anche in deroga della convenzione di cui al DPR n. 371/1998	X	X
Sanità pubblica veterinaria	- potenziamento dell'autonomia nella programmazione degli obiettivi generali , delle priorità e degli indirizzi di attività dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e nelle modalità di raccordo con gli organismi competenti alla prevenzione, controllo, sviluppo e ricerca operanti nel territorio - attribuzione delle funzioni svolte dagli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC)	X	X
Adempimenti connessi alla tutela della salute	disciplina degli adempimenti di natura sanitaria, ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, mediante l' abolizione di certificazioni di varia natura e degli obblighi in materia di medicina scolastica	X	X

2. SANITA’

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. m), Cost.
“ determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

- Legislazione concorrente: art. 117, c. 3, Cost.. “tutela della salute”

In materia di sanità, il nuovo assetto costituzionale, conseguente alla Riforma del Titolo V, attribuisce allo Stato, in via esclusiva, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), mentre gli ambiti attinenti alla tutela della salute rientrano nella potestà legislativa regionale concorrente (art. 117, comma 3).

Il Sistema Socio-Sanitario della Regione del Veneto necessita, in rapporto alle potenzialità di governance reale ed al mutato contesto socio-economico, di specifica autonomia programmatoria e gestionale, per avviare importanti e decisivi interventi di manutenzione evolutiva e di riorientamento della governance del sistema che si vuole stabilmente fondato su di un’accentuata integrazione ospedale-territorio, con una caratterizzazione marcata di quest’ultimo nella visione evolutiva dei prossimi anni.

L’art. 116 della Costituzione, prevedendo che in tutte le materie di competenza legislativa concorrente possano essere attribuite alle Regioni ordinarie forme e condizioni particolari di autonomia, costituisce lo strumento di cui dispongono ad oggi le Regioni per attuare il c.d. “federalismo differenziato” o “ asimmetrico” con il riconoscimento alle Regioni ordinarie di competenze rafforzate in considerazione dei bisogni e delle specificità territoriali.

Con la svolta federalista la Regione del Veneto richiede competenze rafforzate in tema di programmazione e gestione delle risorse accompagnata da maggiore autonomia nella disciplina dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi del Sistema Sanitario Regionale.

3 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Patrimonio culturale librario	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela relative ai beni (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) conservati nelle biblioteche, non appartenenti allo Stato, che si trovano sul territorio regionale - disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni librari e delle altre tipologie di beni (carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo) in consegna o in uso a Ministeri diversi da quello per i Beni e le Attività Culturali, che si trovano sul territorio veneto	X	X
Patrimonio culturale archivistico	- disciplina e esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione oggi esercitate dalle Soprintendenze archivistiche con riferimento agli archivi locali, non appartenenti allo Stato. - trasferimento delle Soprintendenze archivistiche alla Regione	X	X
Beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela dei beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, con particolare riferimento a quelli già conservati nei musei civici veneti - programmazione e coordinamento delle azioni con finalità di tutela degli EE.LL, Università, mondo dell'associazionismo e privati	X	X
Patrimonio storico della Prima guerra mondiale	- disciplina ed esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione in relazione ai beni di notevole interesse storico appartenenti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale, insistenti sul territorio regionale	X	X
Conservazione del patrimonio culturale	- definizione dei profili professionali relativi al personale bibliotecario, archivistico e museale degli enti locali	X	X

3. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. s), Cost. "*tutela [dell'ambiente, dell'ecosistema e] dei beni culturali*"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost. "*valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali*"

Nel settore dei beni culturali la riforma del Titolo V della Costituzione ha rimarcato la distinzione tra "tutela" e "valorizzazione", riconducendo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la "tutela […] dei beni culturali" (art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione) e attribuendo alla competenza legislativa concorrente delle Regioni la materia della "valorizzazione dei beni culturali [e ambientali] e promozione e organizzazione di attività culturali" (art. 117, terzo comma, Cost.).

La disciplina delle funzioni e delle attività di valorizzazione spetta alla Regione in virtù dell'applicazione del "principio dominicale", pertanto le competenze regionali in tale materia sono esercitate con riferimento ai beni culturali non appartenenti allo Stato. La Corte costituzionale (v. sentenza 28 marzo 2003, n. 94) ha affermato, quanto alla distinzione fra tutela e valorizzazione, che appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato innanzitutto l'attività di individuazione della categoria dei beni culturali, cui consegue l'apposizione sugli stessi di uno speciale vincolo e la loro soggezione al particolare regime giuridico previsto dal cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio; la nozione di tutela, inoltre, deve ritenersi comprensiva anche di quelle attività fondamentali (ad esempio l'attività di restauro) comunque volte all'esaltazione dei caratteri storico-artistici intrinseci del bene e non semplicemente finalizzate ad una valorizzazione dello stesso in termini di fruizione.

La Regione del Veneto chiede di acquisire una <u>potestà legislativa concorrente</u> in materia di tutela dei beni culturali e il conferimento di <u>maggiori funzioni amministrative</u> di tutela, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale locale.

Le richieste di maggiore autonomia hanno ad oggetto, in particolare, maggiori competenze esercitabili nel settore dei beni librari e archivistici, attraverso una propria Soprintendenza regionale; l'assegnazione del potere di stabilire profili professionali e riconoscere figure e competenze nell'ambito bibliotecario e archivistico; l'attribuzione di competenze in materia di tutela e valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui il territorio regionale è particolarmente ricco.

4. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Ricerca di base (volta all'ampliamento delle conoscenze non connesse ad obiettivi industriali e commerciali)	- potere di partecipazione ai processi decisionali volti alla definizione e implementazione degli interventi per la realizzazione di grandi infrastrutture pubbliche o pubblico-private di ricerca nel territorio veneto (formulazione di parere obbligatorio) - potere di proposta in ordine a costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica nel territorio veneto		x
Ricerca industriale (volta all'acquisizione di conoscenze utili per la realizzazione o il miglioramento di prodotti o processi produttivi)	- disciplina degli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, con autonoma regolazione degli strumenti attuativi, dei criteri di ripartizione delle risorse, dei soggetti finanziabili, delle condizioni e delle modalità di concessione dei contributi/agevolazioni - attribuzione delle funzioni amministrative esercitate dal Ministero Università e Ricerca connesse alla concessione dei contributi/agevolazioni volti al sostegno della ricerca industriale, escluse quelle attinenti ad esigenze di unitarietà nazionale.	x	x
Sviluppo sperimentale (concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in piani o progetti per introduzione innovazioni tecnologiche)	- disciplina degli interventi di sostegno dei programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica - attribuzione delle funzioni amministrative esercitate dal Ministero Sviluppo Economico connesse alla concessione di contributi/agevolazioni a sostegno delle attività di sviluppo sperimentale	x	x

4. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI

- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*

La materia della ricerca scientifica e tecnologia è attribuita alla competenza concorrente delle Regioni – ai sensi dell'117, terzo comma, Cost - per cui allo Stato spetta unicamente il potere di fissare i principi fondamentali, essendo invece riservata al livello regionale la disciplina del sostegno alla ricerca.

Tuttavia, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 423/2004, n. 31/2005, n. 133/2006), la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una "materia" ma anche un "valore" costituzionalmente protetto a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati. Lo Stato conserva pertanto la competenza a disciplinare la ricerca scientifica:

- relativamente allo svolgimento dell'attività di ricerca presso le strutture universitarie, in forza della riserva di legge statale nella disciplina dei limiti dell'autonomia universitaria (art. 33 Cost., u.c.)
- nel caso in cui la ricerca sia connessa all'esercizio di competenze nelle materie rimaste in capo allo Stato
- tutte le volte in cui la ricerca rivesta un interesse unitario di carattere nazionale (in base al principio di sussidiarietà).

Il Veneto richiede una maggiore autonomia regionale in tema di ricerca scientifica e sostegno all'innovazione tecnologica, con riferimento in particolare alla ricerca applicata alla produzione di beni e servizi (ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale), ritenendo che l'acquisizione di competenze rafforzate in questa materia consentirà alla Regione di prevedere ed attuare misure di sostegno alla ricerca coerenti con la programmazione regionale, in un quadro complessivo di azioni poste in essere a sostegno dello sviluppo socio- economico del territorio e rispondenti alle esigenze espresse dal territorio stesso.

5. POTERE ESTERO

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Stipula di intese e accordi	- attribuzione del potere di stipulare accordi e intese di cooperazione transfrontaliera e transnazionale anche in assenza di previ accordi tra lo Stato italiano e gli Stati esteri interessati.		X
Partecipazione ad associazioni e organismi di cooperazione transfrontaliera	-attribuzione del potere di istituire, con enti territoriali e Stati esteri, organismi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale dotati di personalità giuridica di diritto privato o pubblico		X
Cooperazione decentrata allo sviluppo	- attribuzione del potere di attuare autonomamente iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo in partenariato con autorità nazionali e locali di Paesi in via di sviluppo e organizzazioni internazionali.		X

5. POTERE ESTERO

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. a), Cost. "*politica estera e rapporti internazionali dello Stat*o"
- Legislazione concorrente : art. 117, c. 3, Cost.. "*rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni*"

La materia della politica estera e dei rapporti internazionali è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre sono attribuiti alla competenza concorrente della Regione i rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Lo stesso articolo 117 al nono comma riconosce alle Regioni, nelle materie di propria competenza (quindi sia concorrente che esclusiva), il potere di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Nonostante il maggior favore per le Regioni mostrato dal legislatore costituzionale, il legislatore statale con la legge n. 131/2003 (c.d. La Loggia) ha ristretto notevolmente l'ambito del potere estero delle Regioni, inserendo nel procedimento pesanti interventi dello Stato. Ma il Veneto oggi, anche a seguito dell'allargamento con l'ingresso di nuovi Paesi, è ormai una Regione centrale della nuova Europa, un'area in cui l'importanza della collaborazione con le Regioni e gli Stati confinanti è divenuta fondamentale. Per la stipula di accordi e intese è invece ancora prevista una procedura gravosa, lunga e che non garantisce sempre il raggiungimento dell'obiettivo. Anche nella stipula delle intese e degli accordi previsti dalla Convenzione di Madrid del 1980 la Regione continua a subire pesanti limitazioni. Inoltre la mancata ratifica da parte dello Stato del Primo Protocollo aggiuntivo a detta Convenzione ancora oggi non permette alla Regione di giungere alla costituzione di organismi con personalità giuridica – quale l'Euroregione – con le Regioni appartenenti a Stati confinanti, se previamente lo Stato italiano non ha concluso accordi con detti Stati.

Infine altre limitazioni deve subire la Regione nell'attuazione della cooperazione decentrata allo sviluppo, nonostante le iniziative che continua a realizzare pur in un quadro poco chiaro di competenze, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 del 2006. Secondo la Corte la cooperazione allo sviluppo rientra nella politica estera, quindi nella competenza esclusiva dello Stato, dimenticando l'attività svolta negli anni dalle Regioni.

La richiesta di maggiori poteri da parte della Regione Veneto, vuole essere allora un riconoscimento del proprio ruolo politico ed economico nonchè della capacità dimostrata di saper svolgere attività di collaborazione anche con altri Stati e Regioni che guardano all'abbattimento delle barriere culturali, sociali e linguistiche ancora oggi esistenti tra le popolazioni che richiedono interventi volti alla integrazione e allo sviluppo delle zone di confine.

6. GIUSTIZIA DI PACE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione "limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace"			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Giudice di pace	riconoscimento di un ruolo attivo nei percorsi di selezione, nomina e formazione dei giudici di pace	X	X
Personale amministrativo degli uffici del giudice di pace	disciplina dell'inquadramento del personale dipendente degli uffici del giudice di pace, delle dotazioni organiche, dello stato giuridico e del trattamento economico	X	X
Organizzazione degli uffici	disciplina della dislocazione degli uffici e della distribuzione del personale sul territorio, ivi compresa la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari	X	X
Costituzione di un centro per la mediazione penale	disciplina per l'istituzione nel territorio regionale,di una struttura a carattere pubblico per la mediazione penale; disciplina dei requisiti, della nomina e della formazione dei mediatori penali; gestione della struttura	X	X

6. GIUSTIZIA DI PACE

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, c. 2, lett. l), Cost. “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa” nel cui ambito è ricompresa “la giustizia di pace”

La materia della “giustizia di pace” è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, salva la possibilità riconosciuta alle Regioni dall’art. 116, terzo comma della Cost. di rivendicare, *“limitatamente all’organizzazione…”*, margini di maggiore autonomia sia amministrativa che legislativa.

Oggi, solamente due Regioni a Statuto speciale (Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta) hanno disciplinato la materia della giustizia di pace esercitando la speciale autonomia riconosciuta loro dagli statuti.

La Regione del Veneto, ricorrendo al meccanismo previsto dall’art. 116 terzo comma della Cost., richiede una maggiore autonomia regionale in tema di giustizia di pace, ritenendo che l’acquisizione di competenze rafforzate in questa materia potrà rispondere alle esigenze dei cittadini di maggiore celerità ed efficienza nel campo dell’amministrazione della giustizia.

Il percorso attuativo della norma costituzionale citata, potrà concretizzarsi con il mantenimento in capo allo Stato della potestà di fissare i principi fondamentali e con l’attribuzione, invece, alla Regione di maggiori poteri legislativi ed amministrativi relativamente all’organizzazione, segnatamente agli aspetti concernenti la selezione, nomina e formazione dei giudici, la dislocazione degli uffici, gli organici, e la gestione del personale amministrativo.

7. TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Inquinamento ambientale e tutela delle risorse naturali	disciplina relativa al controllo degli inquinamenti ambientali ed alla protezione e tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nel quadro delle norme comunitarie con particolare riferimento alla disciplina dell'elettromagnetismo e delle industrie a rischio di incidente rilevante	X	X
Protezione fauna e flora	disciplina relativa alla protezione di fauna e flora , con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità e alla salvaguardia degli equilibri ecologici che si incrociano con scelte attinenti al governo del territorio	X	X
Promozione di tecnologie e politiche di sviluppo sostenibile	promozione di tecnologie ed attuazione di politiche volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema regionale con particolare riferimento alla disciplina dell'informazione ambientale	X	X
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	disciplina degli istituti e strumenti finalizzati a garantire il rispetto dell'ambiente, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche con riferimento ai procedimenti relativi ad impianti strategici situati nel territorio veneto	X	X

7. TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. "*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema* [*e dei beni culturali*]"
- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo, Cost. "*valorizzazione dei beni ambientali*..."

L'orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale ha escluso che la tutela dell'ambiente possa essere qualificata come una materia in senso stretto, intesa quale sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, configurandosi invece come un valore costituzionalmente protetto, una sorta di materia "trasversale" che si interseca con competenze diverse, anche regionali, "*spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale*".

Nell'ultimo periodo è emersa una forte tendenza accentratrice da parte dello Stato: con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", sono state riservate in capo allo Stato competenze legislative ed amministrative che erano già state conferite alle Regioni in attuazione della Riforma Bassanini (va peraltro evidenziato che detto Decreto è in fase di revisione e che la Regione si sta attivando, anche presso le competenti sedi di concertazione - Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Unificata - al fine di giungere ad nuova ripartizione di competenze).

In questo quadro, appare necessario riaffermare con forza il ruolo della Regione nella programmazione e nell'attuazione delle politiche volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema regionale, adeguando il complesso degli interventi alle esigenze e peculiarità delle diverse zone del territorio veneto: sono presenti in ambito regionale diversi "ecosistemi" (marino, montano, collinare, fluviale, lagunare, lacuale) in rapporto ai quali è fondamentale che la Regione possa determinare le priorità di azione, individuando le aree ad elevato rischio di crisi ambientale e coordinando gli interventi programmati.

Pur nel rispetto delle macro-scelte dello Stato in ordine alla definizione e al perseguimento degli equilibri ecologici, la Regione chiede l'acquisizione di rafforzate competenze legislative ed amministrative in materia, anche con riferimento:

- alla disciplina relativa al controllo degli inquinamenti ambientali ed alla protezione e tutela delle risorse naturali e del paesaggio, nel quadro delle norme comunitarie;
- alla protezione della fauna e della flora, con particolare attenzione alla tutela delle biodiversità;
- alla promozione di tecnologie e politiche di sviluppo sostenibile;

- alla disciplina degli istituti e strumenti finalizzati a garantire il rispetto dell'ambiente, quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche con riferimento ai procedimenti relativi ad impianti strategici situati nel territorio veneto;
- alla disciplina dell'informazione ambientale;
- alla disciplina dell'elettromagnetismo;
- alla disciplina delle industrie a rischio di incidente rilevante;
- alla disciplina di tutti gli aspetti attinenti alla salvaguardia degli equilibri ecologici che si incrocino con scelte attinenti al governo del territorio.

8. ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Sistema della comunicazione di livello regionale	Acquisizione di maggiori competenze sia legislative che amministrative con riferimento al sistema di comunicazione di livello regionale al fine di avvicinare i cittadini a detto sistema e valorizzare in tal modo il territorio	X	X

8. ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo, Cost. "*ordinamento della comunicazione*"

La riforma del Titolo V della Costituzione ha introdotto la materia "ordinamento della comunicazione" tra quelle assegnate dall'art. 117, terzo comma, alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni.

Tale locuzione, pur nella difficoltà di pervenire ad una interpretazione precisa ed univoca, può essere innanzitutto ricondotta - in applicazione del criterio interpretativo "storico-normativo" che individua il significato delle materie sulla base della normazione vigente all'epoca dell'intervento del legislatore - alla materia oggetto di disciplina da parte della Legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e televisivo", e può pertanto ritenersi riferita principalmente al settore delle telecomunicazioni e a quello radiotelevisivo.

In via generale, comunque, lo scenario normativo dei "mezzi di comunicazione" si arricchisce delle discipline proprie dell'editoria e della stampa, delle poste e della comunicazione elettronica, presentandosi in continua evoluzione, oltre che per i continui progressi tecnologici, anche per via dei recenti interventi comunitari.

La Regione del Veneto intende rafforzare il proprio ruolo istituzionale di legislatore della materia, rivendicando maggiori spazi di intervento nel sistema della comunicazione di livello regionale, allo scopo di avvicinare ulteriormente detto sistema ai cittadini e valorizzare in tal modo il territorio, nella piena consapevolezza di tutte le implicazioni che comunque derivano dalla necessaria applicazione della normativa comunitaria di settore.

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Previdenza complemetare	incentivazioni di fondi pensione negoziali e previsioni di interventi di sostegno e garanzia	X	X
Creazione di fondi pensione a carattere regionale	disciplina relativa alla creazione di fondi pensione a carattere regionale	X	X

9. PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED INTEGRATIVA

- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo Cost. "*previdenza complementare ed integrativa*"

La recente riforma costituzionale riconosce al comma terzo dell'art. 117 la competenza concorrente delle Regioni in materia di "previdenza complementare ed integrativa".

Il nuovo assetto delle competenze legislative in materia, che vede l'intervento ormai non solo da parte dello Stato ma anche delle Regioni, ha aperto nuovi scenari e importanti prospettive per le Regioni stesse sul tema della promozione della previdenza complementare per i propri cittadini.

Lo Stato è intervenuto a disciplinare il settore con le recenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*".

La Regione del Veneto con legge regionale 18 maggio 2007, n. 10 "*Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto*" ha già individuato una serie di interventi miranti a promuovere la diffusione nel proprio territorio di quella "cultura previdenziale" la cui carenza ha costituito uno dei principali limiti alla diffusione della previdenza complementare in Italia.

Ma la Regione del Veneto necessita di acquisire nuove competenze.

Il riconoscimento ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione di maggiore autonomia in questo ambito, sempre in un'ottica di garanzia e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, costituirà una grande opportunità per la Regione di creare trattamenti previdenziali nuovi e più adeguati alle esigenze dei cittadini veneti.

Ciò tenuto conto che l'area veneta è caratterizzata da una presenza di imprese di piccole e medie dimensioni.

Si fa riferimento in particolare a possibili richieste da negoziare con lo Stato con riguardo all'incentivazione di fondi pensione negoziali, alla creazione di fondi pensione a carattere regionale, alla previsione di interventi di sostegno e garanzia.

10. PROTEZIONE CIVILE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Regionalizzazione strutture operative	disciplina delle strutture operative di supporto quali vigili del fuoco, corpo forestale, capitanerie di porto ecc.	X	X
Attribuzione al Presidente della Regione di un potere di ordinanza	disciplina, anche in deroga all'attuale assetto delle competenze, dell'attribuzione di un potere di ordinanza in capo al Presidente della Giunta regionale qualora ciò sia necessario per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile".	X	X

10. PROTEZIONE CIVILE

- Legislazione concorrente:art. 177, comma terzo Cost. “*protezione civile*”

La materia "protezione civile" può essere definita come l'insieme di tutte le misure ed attività che garantiscono il soccorso, la sopravvivenza, l'assistenza alle persone e la difesa dei beni, in occasione di eventi calamitosi di origine naturale o dovuti a comportamenti umani.
Prima della legge costituzionale n. 3 del 2001, la materia rientrava formalmente tra quelle materie su cui lo Stato esercitava la propria competenza legislativa, demandando alle Regioni il potere di darvi attuazione.
La riforma del 2001 nel novellato art. 117 ha incluso la "protezione civile" tra le materie di competenza legislativa concorrente, rispetto alle quali cioè, le Regioni hanno potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Il sistema di protezione civile vede coinvolti molteplici soggetti istituzionali: Stato, Regioni, enti locali supportati nell’esercizio delle loro funzioni da altrettante strutture operative quali vigili del fuoco, corpo forestale dello Stato, capitanerie di porto, volontariato, croce rossa italiana.
Con l’acquisizione di maggiori ambiti di autonomia ai sensi dell’art. 116 cost. la Regione potrà disciplinare autonomamente talune delle predette strutture operative prevedendone la “regionalizzazione”.
La Regione potrà altresì dettare una disciplina che preveda, anche in deroga all’attuale assetto delle competenze, l’attribuzione di un potere di ordinanza in capo al Presidente della Giunta regionale qualora ciò sia necessario per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”.
Con riferimento a questo specifico aspetto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 327 del 16 ottobre 2003, ha affermato per quanto riguarda la disciplina relativa all’emergenza che è “stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura straordinaria di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) della legge 225 del 1992; queste ipotesi nelle quali è previsto l’intervento dello Stato riguardano il soccorso alle comunità colpite, <u>solo qualora l’intensità degli eventi calamitosi sia tale da superare le capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali</u>”.
Con tale affermazione la Corte ha espresso quindi un principio di notevole interesse riconoscendo al Presidente della Giunta Regionale i poteri di autorità di Protezione civile, che tuttavia ancora oggi non sono riconosciuti.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, il segretario regionale dei lavori pubblici , ing. Mariano Carraro è stato nominato commissario delegato per l'emergenza concernete gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio veneto nel settembre dello stesso anno. Per lo svolgimento delle funzioni ed attività che gli sono attribuite si avvale di poteri speciali, analogamente a quanto previsto dalla legge per il Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.

11. INFRASTRUTTURE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Infrastrutture di interesse sopranazionale e nazionale	Coinvolgimento nelle attività di programmazione, progettazione realizzazione delle infrastrutture anche di interesse sopranazionale e nazionale ricadenti nel territorio regionale	X	X
"Infrastrutture immateriali"	disciplina per lo sviluppo e l'utilizzo di "infrastrutture immateriali" dirette a consentire ai cittadini ed imprese di scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti nonché comunicare in modo più efficiente con la P.A.	X	X
Infrastrutture per il trasporto stradale	trasferimento delle funzioni di gestione delle reti stradali nazionali comprese nel territorio regionale		X
Aeroporti e porti nazionali	Promozione di modelli di cogestione Stato –Regione degli aeroporti e porti nazionali presenti sul territorio veneto		X

11. INFRASTRUTTURE

- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo, Cost. "*porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione*"

Nel nuovo contesto di sviluppo economico e di rapida evoluzione del sistema industriale che ha radicalmente trasformato l'esigenza di ampliamento delle infrastrutture regionali, la Regione del Veneto ritiene necessario l'adeguamento anche degli strumenti normativi nel senso di acquisire una più ampia autonomia legislativa e amministrativa che garantisca maggiore efficacia degli interventi nel settore delle c.d. infrastrutture.
Ciò al fine di assicurare l'adeguamento ad un modello economico che rimanga competitivo in un scenario internazionale in costante mutamento.
La competenza legislativa rafforzata è finalizzata, in via prioritaria, a rimuovere ogni ostacolo limitativo della competitività delle imprese venete mediante la programmazione di nuove infrastrutture per il trasporto stradale, ferroviario e marittimo che ne promuovano il ruolo in ambito europeo e che favoriscano la mobilità di uomini e merci riducendo i costi a carico della collettività.
Ad analogo scopo deve tendere l'intervento legislativo regionale per favorire l'utilizzo e lo sviluppo di "infrastrutture immateriali" efficienti ed innovative affinché cittadini e imprese possano scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti, nonché comunicare in modo più efficiente e continuativo con le strutture della Pubblica Amministrazione.
Per il raggiungimento di tali finalità il Veneto chiede, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ulteriori competenze legislative e amministrative in materia che prevedano in particolare:

- il coinvolgimento nelle attività di programmazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture anche di interesse sopranazionale e nazionale, ricadenti nel proprio territorio;
- il trasferimento delle funzioni di gestione delle reti stradali nazionali comprese nel territorio regionale;
- la ripartizione più chiara delle funzioni fra Stato e Regione nella gestione delle infrastrutture ferroviarie, autostradali, stradali ed aeroportuali;
- la promozione, in particolare, dei modelli di co-gestione Stato-Regione degli aeroporti e porti nazionali presenti sul territorio veneto;

il completamento del trasferimento alla Regione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale al fine di assicurare ai cittadini una più elevata qualità dei servizi.

12. CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE; ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Sistema bancario regionale	disciplina relativa all'istituzione, fusioni, modifiche statutarie, articolazione territoriale delle banche regionali sempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato e degli obblighi comunitari.	X	X

12. CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI CREDITO A CARATTERE REGIONALE; ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A CARATTERE REGIONALE

- Legislazione concorrente : art. 117, comma terzo Cost. "*casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale* "

Con l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformato il Titolo V della Cost., sono state introdotte le premesse istituzionali per significativi cambiamenti nella ripartizione di competenze fra lo Stato e le Regioni in materia di politica creditizia, suscettibili, nell'intenzione del legislatore, di indirizzare le dinamiche strutturali del sistema bancario verso assetti coerenti con gli obbiettivi di riforma in senso federale dello Stato.
A norma del testo riformato dell'art. 117, spetta allo Stato la potestà legislativa *esclusiva* - nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali – in materia di *moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari*; *tutela della concorrenza; sistema valutario.*
Sono invece materie di legislazione *concorrente* delle Regioni – salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato – quelle relative alle *casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.*
Con decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale" sono stati fissati i principi fondamentali vigenti in materia ed individuate quelle che debbono ritenersi le banche a carattere regionale.
Il "sistema bancario" sopra citato, costituisce uno degli ambiti in cui l'art. 116 terzo comma della Cost. riconosce alle Regioni la possibilità di acquisire forme e condizioni di particolare autonomia.
L'attribuzione alla Regione del Veneto di maggiori poteri in materia creditizia si giustifica da un lato in ragione della necessità di adeguare il sistema bancario locale alla realtà economica e produttiva della Regione, dall'altro in un'ottica di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità veneta.
Le nuove competenze regionali potranno riguardare l'istituzione, le fusioni, le modifiche statutarie, l'articolazione territoriale delle banche regionali sempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato e degli obblighi comunitari.

13. GOVERNO DEL TERRITORIO

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Attività edilizia	disciplina delle tipologie e dell'aspetto tecnico degli interventi, del regime giuridico degli stessi nonché dell'attività di vigilanza anche nelle zone classificate sismiche	X	X
Edilizia residenziale pubblica	disciplina all'edilizia residenziale pubblica, anche con riferimento alle caratteristiche ed alle tipologie degli edifici, agli interventi di analisi della condizione abitativa, ai criteri ed interventi per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti	X	X
Espropriazione di pubblica utilità	disciplina relativa all'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.	X	X

13. GOVERNO DEL TERRITORIO

- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo, Cost. "*governo del territorio*"

La riforma del Titolo V della Costituzione ha introdotto, tra le materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, il governo del territorio.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ambito di estensione di detta materia - che certamente comprende l'urbanistica e l'edilizia - è però ben più ampio, essendo essa "*comprensiva, in linea di principio, di tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività e riconducibile, in definitiva, all'insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio*" (Cfr. sentenze nn. 303, 307, 331 e 362 del 2003, n. 196 del 2004, n. 383 del 2005).

La competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio si intreccia spesso con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, per cui lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi non derogabili dalla disciplina regionale.

Inoltre, è emersa negli ultimi anni una forte tendenza dello Stato a codificare, mediante l'approvazione di testi unici, la disciplina di settori strettamente connessi con il governo del territorio (si pensi ad esempio al DPR 8 giugno 2001, n. 327 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità*", nonché al DPR 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*"), condizionando così l'esercizio della potestà legislativa regionale.

In questo quadro, appare necessario affermare con forza il ruolo della Regione – e, a cascata, degli Enti Locali - nella programmazione, pianificazione ed attuazione di politiche volte a promuovere un equilibrato sviluppo del territorio veneto, al fine di poter adeguare previsioni programmatorie ed interventi attuativi alle esigenze e peculiarità delle diverse zone del territorio stesso.

La Regione del Veneto chiede pertanto l'acquisizione di rafforzate competenze legislative ed amministrative in materia di governo del territorio, con particolare riferimento:

- all'attività edilizia, ivi comprese le tipologie e la disciplina tecnica degli interventi, il loro regime giuridico nonché l'attività di vigilanza, anche nelle zone classificate sismiche

- all’edilizia residenziale pubblica, anche con riferimento alle caratteristiche ed alle tipologie degli edifici, agli interventi di analisi della condizione abitativa, ai criteri ed interventi per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti
- all’espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Ciò al fine di consentire alla Regione di svolgere un essenziale ruolo di impulso per la realizzazione di un diverso sviluppo economico, basato più che sullo sfruttamento delle risorse, sulla valorizzazione delle diverse realtà territoriali.

14. LAVORI PUBBLICI

SINTESI DELLE PROPOSTE DI MAGGIORE AUTONOMIA ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione			
AMBITO	**COMPETENZE**	**legislativa**	**amministrativa**
Attività di progettazione	disciplina dei contenuti tecnici degli atti di progettazione relativamente ai diversi livelli in cui si articola la stessa (preliminare, definitiva ed esecutiva)	X	X
Affidamento del contratto e criteri di selezione delle offerte	disciplina delle procedure di affidamento degli appalti di lavori e dei servizi tecnici connessi (progettazione, attività di supporto al responsabile unico del procedimento, validazione di progetti, direzione lavori, collaudo); disciplina dei criteri di selezione delle offerte e di valutazione dei ribassi anomali	X	X
Forme di pubblicità di bandi ed avvisi	disciplina della individuazione delle forme di pubblicità dei bandi e avvisi di gara per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.	X	X
Esecuzione del contratto	disciplina degli istituti del subappalto, delle varianti in corso d'opera e del collaudo nel rispetto della riserva esclusiva al legislatore statale dei profili attinenti "l'ordinamento civile	X	X
Tutela e sicurezza del lavoro	disciplina delle forme di tutela e delle misure per la sicurezza dei lavoratori.	X	X

14. LAVORI PUBBLICI

- Legislazione esclusiva dello Stato: art. 117, comma secondo, Cost. " *…e) …tutela della concorrenza; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile…; giustizia amministrativa"*
- Legislazione concorrente: art. 117, comma terzo, Cost.. *"tutela e sicurezza del lavoro; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione"*

A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la materia "lavori pubblici di interesse regionale" non è stata ricompresa tra le materie espressamente attribuite alla potestà legislativa concorrente delle Regioni ad autonomia ordinaria, creando non pochi dubbi interpretativi sul riparto di competenze Stato-Regioni nella materia.

La tesi della riconducibilità dei "lavori pubblici" alle materie di potestà residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in ragione della loro mancata inclusione nell'elenco delle materie di potestà concorrente, è stata destituita di fondamento dalla Corte costituzionale che ha chiarito come "*la mancata inclusione dei <lavori pubblici> nella elencazione dell'art 117 Cost., … non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato, ovvero a potestà legislative concorrenti*" (sentenza 303/2003).

Pertanto, fra gli ambiti disciplinati all'interno delle normative sui lavori pubblici occorre distinguere, di volta in volta, quelli che afferiscono ad oggetti di competenza esclusiva su cui il legislatore statale può emanare normative complete, quali ad esempio la "tutela della concorrenza", e quelli che afferiscono ad oggetti di competenza concorrente, quali ad esempio le materie "governo del territorio", "porti e aeroporti civili", "grandi reti di trasporto e di navigazione".

L'esistenza di una oggettiva difficoltà a ricondurre entro confini ben precisi le attribuzioni normative regionali per quanto attiene alla tematica dei "lavori pubblici di interesse regionale", ha reso necessario analizzare autonomamente la materia dei "lavori pubblici", stante la sua interferenza con numerose materie assegnate dalla carta costituzionale alla competenza esclusiva del legislatore statale, prime fra tutte la tutela della concorrenza.

Al proposito la Consulta ha più volte ribadito che il legislatore statale non può - legiferando in maniera sproporzionata ed eccessivamente dettagliata nell'ambito di materie di potestà esclusiva quale la "tutela della concorrenza" - , vanificare la potestà legislativa regionale ma deve attenersi, per non ledere l'autonomia normativa regionale, ad un criterio di "*proporzionalità-adeguatezza*" evitando di dettare norme estremamente dettagliate ed autoapplicative (sentenze n. 14/2004, n. 272/2004, n. 345/2004 e n. 29/2006).

Le incertezze interpretative sul riparto di competenze Stato – Regioni in materia di "lavori pubblici di interesse regionale" si sono acuite all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (così detto Codice dei contratti) che ha ritagliato al comma 2 cinque ambiti di asserita potestà legislativa concorrente e al successivo comma 3 ben diciassette ambiti di potestà esclusiva statale.

La norma è stata oggetto di impugnativa avanti la Corte costituzionale da parte di alcune Regioni, tra cui il Veneto, perché ritenuta lesiva delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni anche alla luce del nuovo riparto di competenze delineato dal titolo V della Costituzione.

La Corte si è di recente pronunciata in merito sulla questione sollevata dalle Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento con la sentenza n. 401 del 23 novembre 2007. In detta sentenza la Consulta ha respinto pressoché tutte le censure al Codice dei contratti e, in particolare, ha affermato la legittimità costituzionale degli articoli 4 e 5, assumendo un atteggiamento di chiusura nei confronti delle rivendicazioni regionali formulate nei ricorsi promossi avverso il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Secondo il giudice delle leggi, "*la distinzione tra contratti sotto soglia e sopra soglia non può essere, di per sé, invocata quale utile criterio ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza*".

Conseguentemente, è stato ritenuto conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza la legittimazione del legislatore statale a normare anche nel dettaglio i contratti sottratti al campo di applicazione delle direttive comunitarie (c.d. contratti sottosoglia).

La Regione - richiamandosi ai principi di derivazione comunitaria (di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza) e alla impostazione dello stesso ordinamento comunitario di assoggettare gli appalti sottosoglia ad un trattamento differenziato, rivendica spazi di maggiore autonomia legislativa ed amministrativa ai sensi dell'art. 116 terzo comma, della Cost., con riferimento alle opere pubbliche di interesse regionale, che risultino sottratte - in ragione della rilevanza economica dell'intervento, (di importo inferiore alla soglia comunitaria) - all'applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti.

Considerato che, gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale annoverano tra le "materie" di potestà legislativa primaria proprio i "lavori pubblici di interesse regionale", e che detta prerogativa non è stata messa in discussione dalla recente sentenza della Corte costituzionale, il Veneto ritiene di

dover acquisire maggiore capacità competitiva, per ridurre il divario con le Regioni a statuto speciale territorialmente confinanti (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), dotandosi di una propria normativa in materia.

In particolare, la Regione, con specifico riferimento ai lavori pubblici di interesse regionale sottratti all'applicazione delle direttive comunitarie, chiede di acquisire maggiore competenze legislative con riferimento ai seguenti aspetti.

- Attività di progettazione: disciplina dei contenuti tecnici degli atti di progettazione relativamente ai diversi livelli in cui si articola la stessa (preliminare, definitiva, ed esecutiva).
- Affidamento del contratto e criteri di selezione delle offerte: disciplina delle procedure di affidamento degli appalti di lavori e dei servizi tecnici connessi (progettazione, attività di supporto al responsabile unico del procedimento, validazione di progetti, direzione lavori, collaudo); disciplina dei criteri di selezione delle offerte e di valutazione dei ribassi anomali.
- Forme di pubblicità di bandi ed avvisi: disciplina della individuazione delle forme di pubblicità dei bandi e avvisi di gara per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
- Esecuzione del contratto: disciplina degli istituti del subappalto, delle varianti in corso d'opera e del collaudo nel rispetto della riserva esclusiva al legislatore statale dei profili attinenti "l'ordinamento civile".
- Tutela e sicurezza del lavoro: disciplina delle forme di tutela e delle misure per la sicurezza dei lavoratori.

Il Giudice delle leggi con **sentenza n. 322/2008** ha definitivamente **"**bocciato**"** la L.R.V. n. 17/2007 che "regionalizzava" le procedure relative agli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, perché contenente una disciplina diversa da quella prevista dal "Codice dei contratti".